



Comune di Dueville

PROVINCIA DI VICENZA

COPIA

Prot. Nr. 7247

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2015/00025 di Reg.

Seduta del 14/04/2015

OGGETTO: TRIBUTI: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) E TASI PER L'ANNO 2015.

Immediata Eseguità: SI

L'anno 2015, il giorno quattordici del mese di aprile alle ore 20:00, convocato su determinazione del Presidente con avviso spedito nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è riunito presso la solita sala delle adunanze.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti (P) ed assenti (A):

ARMILETTI GIUSEPPINA	P	GASPAROTTO EDOARDO	P
LIONZO ELENA	P	MONGELLI ANGELANTONIO	P
ZORZO DAVIDE	P	NICOLI PIO	P
RONCO PAOLO	P	ZAFFAINA NICOLA	AG
SARTORI AUGUSTO	P	TOGNATO MARCO	AG
BINOTTO MARISA	P	BENIGNI ALESSANDRO	P
DOSSI ALESSANDRA MARIA	P	TOSIN CORRADO GIUSEPPE	P
PIANEZZOLA ENRICO	AG	GOLZATO MASSIMO	P
BORTOLAMI ERICA	AG		

Presiede: Il Presidente del Consiglio - Armiletti Giuseppina

Partecipa: Il Segretario Generale - Pasquale Finelli

La seduta è legale.

Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:

- 1) Benigni Alessandro
- 2) Golzato Massimo
- 3) Mongelli Angelantonio

Su conforme istruttoria tecnica del servizio competente, l'assessore Augusto Sartori,

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale", ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

Visto l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata all'annualità 2012;

Visto l'art. 13, comma 13, del citato D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, che conferma anche per l'IMU la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011, in materia di potestà regolamentare sulle entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997;

Visti:

- l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta municipale propria, pari allo 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

- l'art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta municipale propria, pari allo 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al Dpr n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

- l'art. 1, comma 707, della L. n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), secondo cui l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa (un'unità pertinenziale per ogni cat. C/2, C/6 e C/7), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;

- l'art. 1, comma 707, della L. n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), secondo cui l'imposta municipale propria non si applica inoltre a:

a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nel G.U. n. 146 del 24 giugno 2008;

c) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ecc.....;

- l'art. 1, comma 708, della L. n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), secondo cui l'imposta municipale propria non si applica ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;

- il D.L. 102/2013 prevede l'esenzione dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Con la Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

La disciplina della nuova TASI è prevista nella citata legge di stabilità all'articolo 1, nei commi da 669 a 679 nonché nei commi da 681 a 691.

Fra le principali disposizioni normative della legge di stabilità in materia di TASI, si segnalano:

- i commi 669 e 670 i quali stabiliscono che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti, escludendo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponenti, non operative, e le aree comuni condominiali ai cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- il comma 671 il quale prevede che il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie;
- i commi da 675 a 678 i quali prevedono che la base imponibile del tributo è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU (comma 675) e l'aliquota base del tributo è pari all'1 per mille (comma 676); aliquota che può essere stabilita in misura diversa da parte del Consiglio comunale, in riduzione fino al suo azzeramento e in aumento, per il 2014, fino ad un massimo del 2,5 per mille (comma 677); per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima non può eccedere l'1 per mille (comma 678);
- il comma 681 secondo il quale nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
- il comma 677 secondo cui il comune può determinare l'aliquota TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

Visto, altresì, il Decreto Legge 6.3.2014 n. 16, pubblicato in G.U. n. 54 del 6.3.2014, art. 1 "Disposizioni in materia di TARI e TASI" e art. 2 "Ulteriori modificazioni alla legge 27.12.2013, n. 147";

Richiamata la Legge n. 190 del 23.12.2014, pubblicata in G.U. n. 300 in data 29.12.2014 (Legge di Stabilità 2015);

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 10.04.2014, esecutiva, di determinazione delle aliquote e delle detrazioni IMU (Imposta Municipale Propria) e TASI per l'anno 2014;

Richiamate le delibere di Consiglio comunale n. 9 del 10.04.2014, esecutiva, di approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale e n. 24 del 16.05.2014, esecutiva, di variazione del Regolamento per l'applicazione della IUC;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato che il decreto 24.12.2014 del Ministero dell'Interno, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30.12.2014, ha differito al 31 marzo 2015, nonché il decreto del Ministero dell'Interno del 16.03.2015, pubblicato in G.U. n. 67 del 21.03.2015, ha ulteriormente differito al 31 maggio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali;

Preso atto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri richiesti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

PROPONE

1. di confermare le aliquote base dell'Imposta municipale propria come determinate dall'art. 13, commi 6, 7, 8, 9 e 10, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, e della TASI come determinate dall'art. 1, commi da 669 a 679 e commi da 681 a 691 della L. n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) anche per l'anno d'imposta 2015, come segue:

Tipologia imponibile	Aliquote IMU	Aliquote TASI	Totale aliquote
Abitazioni principali cat. A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze (un'unità pertinenziale per ogni cat. C/2, C/6 e C/7)	4‰	1‰	5‰
Abitazioni principali cat. A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7 e relative pertinenze (un'unità pertinenziale per ogni cat. C/2, C/6 e C/7)	—	1‰	1‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993	—	1‰	1‰
Aree Edificabili	8,7‰	0‰	8,7‰
Terreni Agricoli	8,7‰	---	8,7‰
Altri immobili	10,1‰	0‰	10,1‰

2. di confermare, per l'annualità 2015, ad € 200,00 l'importo della detrazione prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, per l'abitazione principale e le relative pertinenze delle categorie catastali A/1-A/8-A/9 per l'imposta municipale propria (IMU);

3. di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune della presente deliberazione affinché la medesima abbia efficacia dal 1° gennaio 2015 (art. 8, c. 2, del D.L. 102/2013);

4. di dare atto che il Responsabile del Servizio Tributi provvederà alla pubblicazione nel sito del Ministero delle Finanze della presente deliberazione ai sensi della nota del MEF Prot.n. 24674 del 11.11.2013;

5. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile per l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Parere Favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 49 del Dlgs n.267/2000

25/03/2015

IL CAPO SETTORE
F.to Sergio De Munari

Parere Favorevole per la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n° 267/2000

25/03/2015

RAGIONIERE GENERALE
F.to Sergio De Munari

Relaziona l'assessore **Sartori**: Viste le varie leggi sull'argomento e le varie disposizioni normative. Visto lo statuto comunale, si propone:

- di confermare le aliquote base dell'imposta municipale propria e della Tasi anche per l'anno di imposta 2015: per le categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze aliquota del 4 e aliquota Tasi

dell'1 per mille; abitazioni principali (categoria A2, A3, A4, A5, A6, A7) e relative pertinenze aliquota Tasi 1 per mille; fabbricati rurali ad uso strumentale, aliquote Tasi all'1 per mille; aree edificabili l'8,7 per mille; terreni agricoli 8,7 per mille; altri immobili 10,1 per mille;

- di confermare per l'annualità 2015 i 200,00 euro di importo di detrazione per le abitazioni A1, A8 e A9;
- di provvedere alla pubblicazione nel sito istituzionale del Comune affinché la medesima abbia efficacia dal 1 gennaio 2015.

Aperta la discussione, intervengono:

Golzato: Già in Commissione noi avevamo fatto delle osservazioni riguardo a questo discorso. Imu. Previsione parte entrata anno 2015, noi notiamo 1.651.000,00 ad accertamento ultimo, esercizio chiuso, e 2.138.000,00 euro di previsione definitivamente dell'esercizio in corso praticamente. Poi addizionale comunale Irpef in ribasso, la voce totale è 101 categoria prima (imposte), a noi risulta che effettivamente a conti fatti ci sia un più 25,35 per cento, perché c'era un surplus, un aumento di 762.000,00 euro.

Sartori: Stiamo parlando di Imu. Per quanto riguarda il bilancio, lo vediamo dopo.

Golzato: Comunque di Imu, da 1.651.000,00 a 2.128.300,00.

Sartori: Se vuoi, dopo ne parliamo con il bilancio. Adesso approviamo questa delibera, perché dopo ti spiego il perché.

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udite la relazione dell'assessore Sartori, che ha illustrato la proposta di deliberazione, e la successiva discussione sopra riportate;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, previsti dall'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

Vista la propria competenza a deliberare ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 e 48 del D.lgs. 267/2000;

Con la seguente votazione palese:

Presenti: 13

Votanti: 10

Favorevoli: 10

Contrari: /

Astenuti: 3 (Benigni, Golzato, Tosin),

DELIBERA

1. di approvare la suesposta proposta di deliberazione.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di darvi esecuzione, con separata e successiva votazione palese, che ha il seguente esito:

Presenti: 13

Votanti: 10

Favorevoli: 10

Contrari: /

Astenuti: 3 (Benigni, Golzato, Tosin).

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Armiletti Giuseppina

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Pasquale Finelli

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno 20/04/2015 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, e cioè a tutto il 05/05/2015

IL MESSO COMUNALE
F.to Tamara Monticello

Divenuta esecutiva il 30/04/2015, per decorrenza del termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to FINELLI DOTT. PASQUALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

Dueville, lì

Il Funzionario Incaricato